

Check List

Data:

Azienda:

Indirizzo:

Città:

RSPP:

APPARECCHI A PRESSIONE

Verifica di primo impianto

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Art. 4 comma 1 DM 329/2004) Le attrezzature o insiemi a pressione installati ed assemblati dall'utilizzatore sull'impianto sono stati soggetti a verifica per la messa in servizio			
(Art. 4 comma 2 DM 329/2004) La verifica, effettuata su richiesta dell'azienda utilizzatrice, ha riguardato l'accertamento della loro corretta installazione sull'impianto			
(Art. 4 comma 3 DM 329/2004) Al termine della verifica il soggetto verificatore ha consegnato all'azienda un'attestazione dei risultati degli accertamenti effettuati. In caso di esito negativo della verifica, il documento indica espressamente il divieto di messa in servizio dell'attrezzatura a pressione esaminata			
(Art. 4 comma 4 DM 329/2004) Ai soli fini della verifica di primo impianto è stata consentita la temporanea messa in funzione dell'attrezzatura o insieme			

Messa in servizio ed utilizzazione

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Art. 6 comma 1 lettera a) DM 329/2004) All'atto della messa in servizio l'utilizzatore delle attrezzature e degli insiemi a pressione soggetti a controllo o a verifica ha inviato all'ISPESL e all'Unità Sanitaria Locale (USL) o all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente, una dichiarazione di messa in servizio, contenente: l'elenco delle singole attrezzature, con i rispettivi valori di pressione, temperatura, capacità e fluido di esercizio			
(Art. 6 comma 1 lettera b) DM 329/2004) All'atto della messa in servizio l'utilizzatore delle attrezzature e degli insiemi a pressione soggetti a controllo o a verifica ha inviato all'ISPESL e all'Unità Sanitaria Locale (USL) o all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente, una relazione tecnica, con lo schema dell'impianto, recante le condizioni d'installazione e di esercizio, le misure di sicurezza, protezione e controllo adottate			
(Art. 6 comma 1 lettera c) DM 329/2004) All'atto della messa in servizio l'utilizzatore delle attrezzature e degli insiemi a pressione soggetti a controllo o a verifica ha inviato all'ISPESL e all'Unità Sanitaria Locale (USL) o all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente, una espressa dichiarazione (redatta ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1998, n. 403) attestante che l'installazione è stata eseguita in conformità a quanto indicato nel manuale d'uso			
(Art. 6 comma 1 lettera d) DM 329/2004) All'atto della messa in servizio l'utilizzatore delle attrezzature e degli insiemi a pressione soggetti a controllo o a verifica ha inviato all'ISPESL e all'Unità Sanitaria Locale (USL) o all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente, il verbale della verifica di primo impianto			
(Art. 6 comma 1 lettera e) DM 329/2004) All'atto della messa in servizio l'utilizzatore delle attrezzature e degli insiemi a pressione soggetti a controllo o a verifica ha inviato all'ISPESL e all'Unità Sanitaria Locale (USL) o all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente, un elenco dei componenti operanti in regime di scorrimento viscoso, o sottoposti a fatica oligociclica			

(Art. 6 comma 2 DM 329/2004) Per le attrezzature costruite in serie, quali i serbatoi di stoccaggio di gas petrolio liquefatto (GPL), di capacità non superiore a 13 m3 e dei loro insiemi, nonché i serbatoi di gas criogenici liquefatti di capacità non superiore a 35 m3 e dei loro insiemi installati presso utilizzatori da aziende che, conservandone la proprietà e la responsabilità tecnica provvedono al loro rifornimento, l'interessato ha compilato un'unica dichiarazione di messa in servizio cumulativa per tutte le apparecchiature e per i loro insiemi installati in un semestre. In tal caso, la dichiarazione di messa in servizio è stata trasmessa dall'azienda all'ASL o all'USL e all'ISPESL			
(Art. 6 comma 3 DM 329/2004) Gli accessori di sicurezza, i dispositivi di controllo e le valvole di intercettazione non formano oggetto di autonoma dichiarazione di messa in servizio, seguono le procedure delle attrezzature a pressione che sono destinate a proteggere			
(Art. 6 comma 4 DM 329/2004) Per le attrezzature a pressione e insiemi esclusi dal controllo della messa in servizio, l'utilizzatore ha attestato che sono stati debitamente installati, mantenuti in efficienza e utilizzati conformemente alla loro destinazione, senza pregiudicare la salute e la sicurezza delle persone o degli animali domestici o la sicurezza dei beni			

Obblighi degli utilizzatori

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Art. 7 comma 2 lettera a) DM 329/2004) L'utilizzatore di attrezzature o insiemi a pressione ha fornito al soggetto incaricato per l'attività di verifica l'elenco ed i dati identificativi, ivi incluso il sito di allocazione nonché tutte le informazioni ed assistenza necessarie per l'esecuzione delle attività di verifica e controllo			
(Art. 7 comma 2 lettera b) DM 329/2004) L'utilizzatore di attrezzature o insiemi a pressione ha consentito ai soggetti incaricati l'esecuzione delle verifiche e prove alle date di scadenza			
(Art. 7 comma 2 lettera c) DM 329/2004) L'utilizzatore di attrezzature o insiemi a pressione ha fornito motivata comunicazione al soggetto incaricato dell'attività di verifica della messa fuori esercizio, permanente o temporanea, di qualunque attrezzatura ed insieme assoggettato a verifica			
(Art. 7 comma 2 lettera d) DM 329/2004) L'utilizzatore di attrezzature o insiemi a pressione ha fornito comunicazione al soggetto incaricato dell'attività di verifica del riavvio di un'attrezzatura ed insieme già sottoposta a temporanea messa fuori esercizio			
(Art. 7 comma 3 DM 329/2004) Nei casi in cui la messa fuori esercizio comporti interventi sull'attrezzatura ed insiemi, il riavvio è stato possibile, solo dopo il consenso, o verifica, del soggetto incaricato alla stessa			
(Art. 8 comma 1 DM 329/2004) Gli utilizzatori di attrezzature e insiemi a pressione messi in servizio hanno sottoposto gli stessi a verifiche periodiche, ovvero di riqualificazione periodica			
(Art. 8 comma 2 DM 329/2004) Le verifiche periodiche effettuate hanno consentito la prosecuzione dell'esercizio delle attrezzature e degli insiemi a pressione verificati			

Verifiche accessori e dispositivi di protezione

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Art. 9 comma 2 DM 329/2004) La scelta del tipo ed il dimensionamento dei dispositivi di protezione sono state effettuate dal fabbricante o dall'utilizzatore tenendo conto delle varie condizioni di esercizio ed installazione per le varie situazioni di regime, di transitorio e di emergenza			
(Art. 9 comma 3 DM 329/2004) Per i dispositivi e accessori di protezione è stato garantito che i requisiti di funzionalità rispettano i limiti temporali di validità stabiliti dai relativi fabbricanti			
(Art. 9 comma 4 DM 329/2004) E' stata accertata l'esistenza e la funzionalità dei dispositivi di sicurezza posti a corredo dell'impianto; l'installazione e la reale destinazione d'uso dei componenti è conforme a quanto riportato nelle istruzioni operative			
(Art. 9 comma 5 DM 329/2004) Le prove e le verifiche degli accessori e dispositivi di protezione sono state effettuate su banco di prova ovvero con adeguati sistemi di simulazione che riproducono le possibili variazioni del parametro di esercizio in prova come previsto nel manuale di istruzioni operative del componente nel contesto dell'impianto cui è destinato			

Riqualificazione periodica

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Art. 10 comma 3 DM 329/2004) La riqualificazione periodica delle attrezzature a pressione, segue lo schema riportato nelle tabelle di cui agli allegati A e B del DM 329/2004. La frequenza di tali verifiche va modificata qualora il fabbricante nel manuale d'uso e manutenzione, indichi periodicità di interventi inferiori con particolare riguardo al problema della corrosione ed erosione o altre azioni che possano compromettere nel tempo la stabilità strutturale delle attrezzature			
(Art. 10 comma 4 DM 329/2004) Le verifiche relative agli accessori di sicurezza e di quelli a pressione seguono la stessa periodicità dell'attrezzatura a pressione cui sono destinati o con cui sono collegati			

Verifica di integrità

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Art. 12 comma 1 DM 329/2004) A seguito di evidenti situazioni di danno è stata intrapresa la verifica di integrità con ispezione delle varie membrature mediante esame visivo eseguito dall'esterno e dall'interno, ove possibile o in controlli spessimetrici ed eventuali altri controlli			
(Art. 12 comma 3 DM 329/2004) Per le attrezzature a pressione che lavorano in condizioni di regime tali per cui possono essere significativi fenomeni di scorrimento viscoso, oltre ai controlli si sono osservate le prescrizioni tecniche vigenti in materia			
(Art. 12 comma 4 DM 329/2004) Quando l'attrezzatura ha caratteristiche tali da non consentire adeguate condizioni di accessibilità all'interno o risulta comunque non ispezionabile esaurientemente, l'ispezione è stata integrata, limitatamente alle camere non ispezionabili, con una prova di pressione a 1.125 volte la pressione PS che può essere effettuata utilizzando un fluido allo stato liquido			
(Art. 12 comma 7 DM 329/2004) La verifica di integrità per le tubazioni è stata condotta con opportuni controlli non distruttivi per l'accertamento della integrità della struttura			

Riparazione e modifiche

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Art. 14 comma 2 lettera a) DM 329/2004) Per le attrezzature certificate ai sensi del decreto legislativo n. 93/2000, e per quelle collaudate secondo la normativa previgente, la riparazione è stata eseguita nel seguente modo: il riparatore, prima dell'intervento tecnico, ha comunicato al soggetto preposto le operazioni da effettuare e le relative procedure di collaudo previste dalla normativa tecnica con la quale il componente è stato realizzato in origine			
(Art. 14 comma 2 lettera a) DM 329/2004) Per le attrezzature certificate ai sensi del decreto legislativo n. 93/2000, e per quelle collaudate secondo la normativa previgente, la riparazione è stata eseguita nel seguente modo: il soggetto preposto ha eseguito le verifiche di collaudo previste dalla normativa tecnica di riferimento			
(Art. 14 comma 3 DM 329/2004) La modifica è stata realizzata in maniera conforme alle disposizioni applicabili per le nuove costruzioni. Dopo l'esecuzione della modifica, l'attrezzatura è stata sottoposta ad un controllo della messa in servizio, qualora previsto			
(Art. 14 comma 4 lettera a) DM 329/2004) Per quanto riguarda la riparazione delle tubazioni e dei recipienti per liquidi è stata osservata la procedura seguente: l'utilizzatore ha comunicato al soggetto preposto le operazioni da effettuare per i liquidi del gruppo uno contenuti in attrezzature di categoria II e III. In tal caso il soggetto preposto ha eseguito le verifiche di collaudo previste dalla normativa di riferimento			
(Art. 14 comma 4 lettera c) DM 329/2004) Per quanto riguarda la riparazione delle tubazioni e dei recipienti per liquidi è stata registrata, sulla documentazione di impianto, la riparazione effettuata da certificare con i controlli eseguiti dopo riparazione			